Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 1° giugno | Numero 128

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 660 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di fissare tempestivamente il regime dei prezzi dei cereali di coltivazione nazionale della ventura annata agraria 1920 921;

Riservati al Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari i provvedimenti di prezzo del raccolto 1920 coordinati con la requisizione dei cereali, anche con particolare riguardo alle zone di Sicilia e di Puglia, eccezionalmente danneggiate dalla siccità nel raccolto cereali 1920;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

§ I.
Prezzi dei cereali di coltivazione nell'anno agrario 1920-921 (Raccolto 1921).

Art. 1.

I prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto del venturo anno 1921) vengono fissati nella misura seguente:

grani teneri e semi duri L. 125;
grani duri L. 145;
avena L. 85;
granoturco L. 85;
orzo e segale L. 95;

per quintale netto, e per merce posta nel magazzino del detentore, insaccata a cura di questi, in sacchi e con spago forniti dal compratore.

Anche per il venturo prodotto 1921, sono mantenuti i premi seguenti, per ciascun quintale acquistato o requisito dallo Stato:

a) per i cereali prodotti nel 1921, nelle provincie degli Abruzzi e del Molise, della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nonchè nelle Provincie liberate dalla invasione nemica:

per i grani teneri e semi-duri L. 21,50;
per i grani duri L. 25;
per l'avena L. 14,50;
per il grano turco L. 14,50;
per l'orzo e per la segale L. 16;

b) per i cereali prodotti nel 1921, nelle zone a carattere prevalentemente di latifondo nelle provincie di Roma e Grosseto, precisate con decreti del ministro per l'agricoltura:

per i grani teneri e semi duri L. 19;
per i grani duri L. 22;
per l'avena L. 13;
per il grano turco L. 13;
per l'orzo e per la segale L. 14,50.

Tali premi verranno, in ogni caso, pagati dallo Stato, insieme al prezzo, al possessore del prodotto ceduto o requisito.

Circa la spettanza e la ripartizione del premio, e la decisione

delle eventuali controversie, resta in vigore l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1615.

Art. 2.

Per l'anno agrario 1920-921 non verranno applicati i soprapprezzi di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, e pertanto lo Stato non accetterà i relativi atti di impegno ivi contemplati.

§ II.

Contratti agrari.

Art. 3.

Rimane in vigore il disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, riguardante la sospensione dell'efficacia dei patti contrattuali, recanti limitazioni al diritto di semina.

Rimangono, altresì, in vigore le disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, concernenti le provincie del Mezzogiorno, e riguardanti, rispettivamente, il diritto del conduttore alla riduzione proporzionale del canone, allorchè almeno metà del raccolto sia venuta a perire per casi fortuiti; e la nullità dei patti accessori angarici.

Al Collegio di arbitri, menzionato dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto medesimo, 10 maggio 1917, n. 788, è però sostituita la Commissione arbitrale nominata come all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, concernente provvedimenti sugli affitti agrari, e funzionante come alle norme di tale decreto.

§ III.

Obbligatorietà della coltura alimentare e organizzazione della propaganda.

Art. 4.

Entro il 15 luglio 1920 il prefetto, sulle direttive dategli dal ministro per l'agricoltura, e udita la Commissione provinciale d'agricoltura, emetterà, in ciascuna Provincia, il decreto sulla coltivazione alimentare obbligatoria per l'anno agrario 1920-921, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788.

Al Collegio arbitrale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, è sostituita la Commissione arbitrale nominata come all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880.

Art. 5.

Per le sanzioni, di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, da applicarsi dall'Intendenza di finanza, il controllo sarà effettuato a cura del Comitato provinciale di propaganda per la coltura alimentare, di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Presso ogni Consorzio provinciale di approvvigionamento è istituito un Comitato provinciale di propaganda per la coltura alimentare, composto di rappresentanti del Consorzio, di esperti agricoltori e dei tecnici capi delle istituzioni agrarie della Provincia.

Il direttore della Cattedra ambulante del capoluogo della Provincia è presidente del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale di propaganda sarà nominato, entro il 31 maggio 1920, dal prefetto, udite le proposte fattegli dal direttore della Cattedra ambulante e dal presidente del Consorzio provinciale di approvvigionamento.

Art. 7.

Il Comitato provinciale di propaganda per la coltura alimentare provvederà affinchè, entro il 30 giugno 1920, in ciascun Comune rurale della Provincia, ove le circostanze lo richiedano e lo consentano, sia costituito un Comitato comunale di propaganda per la coltura alimentare.

Tale Comitato è composto di non oltre nove membri, scelti fra esperti agricoltori del Comune e tra rappresentanti delle organizzazioni di ogni partito politico, esistenti nel Comune.

Art. 8.

In base alle direttive del Comitato provinciale, i Comitati comunali, oltre a collaborare al controllo per la obbligatorietà della coltura alimentare, sono specialmente destinati a consigliare e sollecitare gli agricoltori del Comune, a porre in opera ogni mezzo, anche di importanza secondaria, che possa, nelle condizioni agricole ed economiche del territorio, contribuire all'aumento della produzione di cereali, di legumi, di patate, di ortaggi e di qualsiasi altra produzione alimentare.

Art 9.

Al finanziamento del Comitato provinciale di propaganda, e, pel tramite di questo, al finanziamento dei Comitati comunali, per l'adempimento dei compiti ad essi rispettivamente assegnati, si provvede a carico del Consorzio provinciale di approvvigionamento.

La misura dei fondi a ciò occorrenti è stabilita con deliberazione motivata del Comitato provinciale di propaganda, approvata dal ministro per l'agricoltura e dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti, il quale, in conseguenza, autorizzerà il Consorzio provinciale di approvvigionamento alla speciale imposizione di centesimi sul prezzo di cessione dei cereali al consumo, a rimborso della spesa.

§ IV.

Disposizioni generali.

Art. 10.

È data facoltà al Governo del Re di armonizzare, per le produzioni 1920 e 1921, i prezzi degli altri cereali e prodotti similari, assoggettati a regime di prezzi d'impero.

Art. 11.

Il soprapprezzo di cui al 1° comma dell'art. 6 del decreto 1° febbraio 1920, n. 208, spetta anche al risone prodotto nel 1920, nelle Provincie liberate dall'invasione nemica (anche per i risicultori a cui precedentemente non fu concesso) e nella zona così detta di « baraggia » nell'alto Vercellese e nel basso Biellese.

Tale zona verrà, ai fini del presente articolo, precisata dal Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti ed i consumi alimentari, su proposta del Consorzio nazionale per il riso, sedente in Vercelli.

Art. 12.

Dai prezzi di cereali requisiti od acquistati dallo Stato, sulla produzione nazionale del 1920, eccettuato il risone, saranno detratti, all'atto del pagamento, centesimi trenta per ogni quintale.

L'ammontare delle quote così prelevate, sarà destinato all'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, creato con decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1044; meno un fondo di L. 500.000, che verrà destinato alla R. stazione di granicoltura di Rieti.

Il ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, nel bilancio del Ministero di agricoltura, le somme prelevate ai sensi del presente articolo. In acconto di tale fondo, è autorizzato, nel bilancio di detto Ministero, per il 1920-921, lo stanziamento di L. 1.500.000, in apposito capitolo della parte straordinaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — FERRARIS — SCHANZER — LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 661 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e il R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri per la giustizia e gli affari di culto, le finanze, il tesoro, l'industria, commercio e lavoro e le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione di un Consorzio di Casse di risparmio e Banche popolari del Veneto, con sede presso l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, per l'esecuzione di operazioni di credito agrario per gli scopi e con le norme e i privilegi di cui al decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, numero 318.

Art. 2.

Il tasso a carico dei prestatari per le operazioni di cui all'articolo precedente non potrà eccedere il quattro per cento all'anno.

Lo Stato corrisponderà al Consorzio, per un periodo non superiore agli anni cinque, la differenza tra il detto tasso e quello ufficiale dello sconto. Tale contributo non potrà eccedere in ogni caso la somma di L. 1,500,000 all'anno.

Alla spesa sarà provveduto mediante apposito stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, e con decreto del ministro di agricoltura saranno approvati l'atto di costituzione e lo statuto del Consorzio e saranno dettate le norme relative all'accertamento e liquidazione delle somme da corrispondersi dallo Stato.

Art. 3.

Il tasso dell'interesse a favore dello Stato sulle anticipazioni accordate sul fondo stanziato con i decreti Luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943, e col R. decreto 20 luglio 1919, n. 1363, potrà, con decreto del ministro di agricoltura, di concerto con quello del tesoro, essere elevato sino al 2,25 per cento e l'interesse a carico dei prestatari potrà essere conseguentemente aumentato fino al 4 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — MORTARA — SCHANZER — LUZZATTI — FERRARIS — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 657 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo e i successivi decreti che lo modificano;

Ritenuta l'opportunità di compensare con uno speciale emolumento il personale adibito al faticoso e rischioso lavoro di dragaggio;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito uno speciale soprassoldo giornaliero di dragaggio per il personale componente le flottiglie o squadriglie dragamine regolarmente costituite. Tale soprassoldo viene determinato nella seguente misura:

Ufficiali di qualsiasi grado capo flottiglia, L. 10,00;
Ufficiali di qualsiasi grado capo squadriglia, L. 8,00;
Comandante di unità (ufficiale o sottufficiale), L. 5,00;
Ufficiale osservatore, L. 5,00;
Sottufficiali (esclusi quelli in comando), L. 3,00;
Sotto capi, L. 1,50;
Comuni, L. 1,00.

Art. 2.

Il soprassoldo di cui sopra è cumulabile con qualsiasi altra indennità o soprassoldo giornaliero, ivi compreso il soprassoldo di guerra, nelle località in cui il personale imbarcato ne abbia diritto in base alle disposizioni in vigore.

Art. 3.

La corresponsione del soprassoldo di dragaggio cessa allorquando l'unità adibita a tale servizio è immobilizzata per lavori di riparazioni oltre le 48 ore.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° maggio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 658 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita consolidata 4,50 0[0 netto in altra del consolidato 3,50 0[0 netto;

Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione le rendite 4,50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano successivamente, per effetto di qualsiasi operazione, trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto Reale 11 marzo 1920, n. 355, relativo a variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-920 dipendenti da conversioni di rendite del consolidato 4,50 0[0 netto in altre del consolidato 3,50 0[0 netto eseguite nell'esercizio 1919-920;

Veduta la legge 31 marzo 1920, n. 350, colla quale venne prorogato l'esercizio provvisorio fino a quando i bilanci non siano approvati per legge;

Ritenuto che nel corso del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1920 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di L. 51,04 e l'iscrizione per cambio di altra del consolidato 3,50 0[0 (1902) di annue L. 39,70, giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-920 relativi ai debiti consolidati suddetti;

Visto l'articolo 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1920 di rendite conservate provvisoriamente nel 4,50 0[0 netto in altre del 3,50 0[0 netto, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 4:

Antiche rendite consolidato nominative 4,50 0[0 netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche Istituzioni di beneficenza.

In diminuzione:

Interessi per i trimestri 1° aprile-1° luglio 1920 sulla rendita annua di L. 51,04 annullata con godimento 1° gennaio 1920 per conversione nel consolidato 3,50 0[0 (1902).

Da diminuire L. 25,52.

Al capitolo n. 5:

Rendita consolidata 3,50 0[0 netto, creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.

In aumento:

Interessi per i trimestri 1° aprile-1° luglio 1920 sulla rendita annua di L. 39,70, iscritta con godimento 1° gennaio 1920 per conversione di rendita consolidata 4,50 0[0 netto.

Da aumentare L. 19,85.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 644. Regio decreto 18 marzo 1920 col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo.

N. 645. Regio decreto 18 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'onere di culto a carico dell'Opera pia Allara in Moncalvo (Alessandria), è trasformato a favore dei poveri della parrocchia di Castellino.

N. 647. Regio decreto 18 aprile 1920, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene approvato il nuovo statuto dell'Opera di istruzione e beneficenza « Carducci », in Fermo, abrogandosi quello di cui al R. decreto 8 maggio 1904, n. CCXLIV (parte supplementare).

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista la propria Ordinanza 1° ottobre 1919;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intenda spedire dalla Venezia Giulia nei paesi dell'interno del Regno spiriti, birra, acque gazose, polveri piriche, glucosio, maltosio e sciroppi di maltosio, oli di semi di qualsiasi natura, esclusi gli oli d'oliva, acido acetico, saponi comuni e da toeletta, liscivia, zuccheri, prodotti od esistenti in questa regione, dovrà pagare prima della spedizione una tassa corrispondente a quella di fabbricazione vigente nel Regno per le merci che nella Venezia Giulia non sono soggette a tale tributo o la differenza fra le due tasse per quelle che nella medesima regione sono soggette con tassa inferiore a quella del Regno.

Art. 2.

L'ammontare delle tasse o delle differenze di tassa secondo le aliquote vigenti sono commisurate come segue:

a) spiriti - provenienti dalla distillazione delle sostanze amidacee, dai residui della fabbricazione e raffinazione dello zucchero, delle barbabietole e tartufi di canna ed uva secca (spiriti che provengono da fabbriche che pagano l'imposta di consumo).

Differenza di tassa L. 250;

b) spiriti - provenienti dalla distillazione delle frutta, delle vinacce, del miele e radici diverse da quelle di cui sopra (spiriti che provengono da fabbriche che pagano l'imposta di produzione).

Differenza di tassa L. 240;

c) spiriti - provenienti dalla distillazione del vino L. 220.

Differenze di tassa computabili tutte per ogni ettolitro anidro.

Tutti i liquori e vermouths fabbricati con spiriti prodotti nella Venezia Giulia pagheranno sull'effettiva quantità di spirito adoperato secondo le differenze di tassa su esposte;

d) birra, per ogni grado ettolitro accertato secondo le disposizioni vigenti nella Venezia Giulia.

Differenza di tassa L. 90 per ogni grado ettolitro;

e) acque gazose, per ogni ettolitro tassa L. 4;

d) polveri piriche:

da mina, per ogni kg. L. 0,50;

da caccia, per ogni kg. L. 1,25;

per altri prodotti esplodenti, per ogni kg. L. 2,50;

g) glucosio, maltosio e sciroppi di maltosio, differenza di tassa L. 74 al quintale se solidi, L. 40 al quintale se liquidi;

h) oli di seme, tassa L. 15 al quintale;

i) acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

tassa L. 10 per quintale fino al 10 0[0;

tassa L. 51 per quintale dal 10 al 30 0[0;

tassa L. 90 per quintale dal 30 al 50 0[0;

tassa L. 126 per quintale dal 50 al 70 0[0;

tassa L. 162 per quintale dal 70 al 90 0[0;

tassa L. 180 per quintale dal 90 0[0 in più;

l) saponi comuni da bucato in pezzi o in spigoli sagomati, ma impressi in una sola faccia, tassa L. 20 al quintale;

saponi, in pezzi inferiori ai 200 cm. cubi, con spigoli sagomati ed impressi su due faccie, e tutti gli altri saponi da toeletta, L. 40 al quintale;

m) liscivio, tassa L. 20 al quintale, computandola sulla metà del peso effettivo;

n) zuccheri, di prima classe (raffinato), differenza di tassa L. 178;

al quintale, di 2ª classe (greggi), differenza di tassa L. 175,20 al quintale.

Art. 3.

Il pagamento delle tasse o differenza di tasse suindicate dovrà essere effettuato:

a) in Trieste, presso la R. tesoreria provinciale;

b) nei paesi fuori Trieste, mediante vaglia postale, chèque bancario, intestato o girato alla tesoreria provinciale di Trieste.

Art. 4.

Le quietanze di tesoreria, i vaglia o gli chèques saranno presentati ad uno degli uffici seguenti del luogo ove deve avvenire la spedizione:

Direzione di finanza (ufficio tecnico);

Dogane;

Ufficio imposte;

Comandi della R. guardia di finanza.

Questi Uffici tratterranno il documento comprovante il pagamento fatto e rilascieranno il nulla osta per il quantitativo di merce corrispondente all'eseguito versamento.

Art. 5.

È fatto alle ferrovie dello Stato, alle Società di trasporto, per mare e per terra, ai privati speditori di accettare merci soggette ai vincoli stabiliti col presente decreto e destinate nei paesi del Regno, senza che il relativo documento di spedizione sia munito del nulla osta ai sensi di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

I funzionari delle tasse di fabbricazione in missione, la R. guardia di finanza ed i RR. carabinieri e la R. guardia sono incaricati di vigilare l'osservanza del presente decreto.

Art. 7.

Le differenze di tassa già pagate per spedizioni avvenute dalla Venezia Giulia all'interno del Regno di spiriti, di prodotti contenenti alcool e di birra sono convalidate e ritenute regolari.

Art. 8.

Per l'inosservanza delle presenti disposizioni saranno applicate le pene stabilite per il contrabbando delle leggi vigenti nel territorio dove avrà luogo la procedura.

Trieste, 27 aprile 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio centrale arbitrale il 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa, del fondo rustico in vocabolo Fontanavecchia, di proprietà della Confraternità del SS. Rosario di Morlupo (Roma), segnato in catasto di tale Comune, in detto vocabolo, ai numeri di mappa 1873, 1876 e 2039 per la totale superficie di ha. 1,52,80;

Ritenuto che la richiesta venne comunicata alla Confraternita del SS. Rosario, in Morlupo, e per essa al priore sig. Antonazzi Girolamo, ivi residente, nei modi prescritti dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come anche è comprovato dalla ricevuta postale di ritorno, esistente in atti;

Ritenuto che la richiesta, di cui trattasi, viene fatta dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 2, e 10, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore Brizi;

Considerato che il fondo richiesto è suscettibile di importanti trasformazioni culturali. Al riguardo, basti menzionare che, giusta la relazione annessa alla richiesta, trattasi di terreni a leggero pendio, di impasto argilloso, profondi, e con sottosuolo di ugual natura; i quali sono senza alberatura, e semplicemente coltivati col turno di terzeria, localmente tradizionale. Mentre è indubitato che i terreni stessi si prestino alla importante trasformazione che, del resto, il Consiglio dell'Opera traccia nel suo progetto: la quale consiste nell'impianto di viti a filari, destinando gli interfilari ad una razionale rotazione di piante erbacee, nella quale cereali si avvicendino con leguminose;

Considerato che il fondo richiesto è di proprietà di un Ente pubblico, come comprende l'art. 9, n. 2, del citato regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55;

Ritenuto che nessuna eccezione o deduzione è pervenuta, nel tempo accordato dall'Ente proprietario;

Per questi motivi

IL COLLEGIO

Letti ed applicati gli articoli 10 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo superiormente indicato, di proprietà della Confraternita del SS. Rosario di Morlupo.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 del mese di febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi, estensore — *Zattini*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio arbitrale il dì 14 del mese di febbraio 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e

per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 21 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, con cui l'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione al suo patrimonio dei seguenti fondi rustici di proprietà del sig. Tristano Alvarez di Toledo y Gutierez Della Conca fu Giuseppe, Duca di Bivona, siti in territorio del comune di Ribera:

1° «Gulfa Giummarella» distinto in catasto all'art. 6919-*bis*, sez. G, nn. da 20 a 31, dell'estensione di salme catastali 107.2958, pari ad ettari 188,40,66;

2° «Gulfa Panetteria» art. 919-*bis* del catasto, sez. G., nn. 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, sez. H., nn. da 40 a 51, sez. G., numeri 41|2, 44|2, dell'estensione di salme catastali 181.4930 pari ad ettari 316,92.30;

3° «Castellana» art. 6919-*bis* del catasto, sez. H., nn. 381|1, 385|2, 386|1, 387 a 408, dell'estensione di salme catastali 211-4123, pari ad ettari 369,16,81;

4° «Camene Soprano» art. 6919-*bis* di catasto, sez. H., nn. da 409 a 433, 420|1, 421|1, 422|1, 423|1, 423|2, dell'estensione di salme catastali 384.7122 pari ad ettari 671,78,24;

Esaminati gli atti;

Udita la relazione del consigliere Gatti;

Ritenuto che i quattro fondi in parola formano unico accorpamento che si estende sulla parte destra della valle Magazzolo, da 2 km. dall'abitato di Ribera sino al mare, secondo i rilievi contenuti nella relazione allegata alla richiesta dell'Opera, vi sono zone a colture irrigue, zone seccagne, zone macchiose lasciate a pascolo cespugliato, zone improduttive di circa 100 ettari in prossimità del mare, e nel fondo Camene Soprano una zona di circa ett. 70 popolata da mandorli e viti, per la quale ultima zona si fa espressa dichiarazione di escluderla dalla domanda di attribuzione. Non vi ha una vera e propria rotazione delle colture, nè una coltura continua, ad eccezione degli appezzamenti molto fertili, in cui si apre la rotazione, con fave o cotone, cui succede il cereale;

L'Opera si propone, quotizzando il fondo, di stabilire un razionale avvicendamento delle colture e di utilizzare con colture stabili irrigue tutta l'estensione delle terre adatte ad irrigazione, estendendo l'attuale limitatissima coltura del cotone, cui succederebbe in modo continuo quella dei cereali; di impiantare dove è possibile degli agrumeti, di dissodare i 200 ettari a macchie di *chamerops* lasciati a pascolo per piantare in tale zona ed in quella seccagna, che si estende per ett. 686 in pianura o in dolce pendio, il vigneto consociato con mandorli ed olivi.

Il proprietario dei predetti fondi, cui la richiesta dell'Opera è stata regolarmente notificata, ha eccepito anzitutto la incostituzionalità delle disposizioni contenute nel regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, in quanto il Governo avrebbe ecceduto i poteri delegatigli con la legge del 22 maggio 1915, violando altresì le norme statutarie sul diritto di proprietà.

Ma questo Collegio ha in altri casi dichiarato l'inattendibilità di siffatta eccezione, e deve ora ribadirla per l'essenziale ragione che il ricordato regolamento presenta i requisiti formali d'atto di potestà straordinaria legislativa e riveste quindi carattere e forza di legge, senza che possa in questa sede sindacarsi l'uso dei poteri delegati al Governo del Re.

Il proprietario ha poi contestato, nel merito, la sussistenza delle condizioni volute dal regolamento legislativo per l'attribuzione dei fondi. Si sostiene, in sostanza, che manca la dimostrazione che i fondi sieno atti ad importanti trasformazioni colturali, osservandosi che già esiste, dove è possibile, il frazionamento dei fondi, poichè di fatto ne è affittuaria una Lega cooperativa, e le terre sono coltivate ogni anno per intero col sistema di conduzione individualistica; che il progettato impianto dell'agrumeto non sarebbe possibile, per le condizioni irrigue; che l'impianto della vigna e dell'oliveto potrebbe invece farsi, ma sarebbe un errore abolire la coltura cerealifera ed il pascolo cespugliato, che è una vera risorsa per la regione.

Il Collegio osserva che, senza addentrarsi in particolari questioni tecniche e in discussioni sulla utilità economica delle varie culture, qui deve soltanto accertarsi se i fondi in disputa sieno o pur no suscettibili di importanti trasformazioni culturali, valutando nel loro complesso le attuali condizioni dei fondi stessi ed il piano di trasformazione proposto dall'Opera. Or non può negarsi che il sostituire alla rotazione del pascolo e del frumento una razionale e continua rotazione comprendente le colture del cotone e dei cereali, intensificando e migliorando le colture erbacee là dove ora esistono; e più ancora il sostituire il vigneto consociato con mandorli ed olivi al pascolo e alla cerealicoltura discontinua, cioè la coltura arborea ed arbustiva a quella erbacea, rappresentano una trasformazione di grande importanza tecnica ed economica.

La trasformazione stessa è dimostrata attuabile dal fatto che le proposte colture sono praticate nei terreni circostanti a quelli di cui si tratta, ed in quella stessa zona di 70 ha, coltivata a mandorli e viti, che si trova nell'appezzamento denominato «Camene Soprano», zona da escludersi, come si è detto, dalla richiesta dell'Opera.

Deve pertanto riconoscersi che sussiste nella specie la condizione, di cui agli articoli 9, n. 3, e 11, del citato regolamento legislativo: onde la domanda di attribuzione dei fondi in parola è pienamente giustificata.

Per questi motivi:

Visto l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone l'immediata occupazione dei fondi sopra indicati, di proprietà del signor Tristano Alvarez di Toledo y Gutierez Della Conca fu Giuseppe, duca di Bivona, fatta eccezione dell'appezzamento di circa ett. 70, esistente nel fondo «Camene Soprano» e coltivato a mandorleto e vigneto.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 21 del mese di marzo 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Coppola — Brizi — Zattini — Gatti — A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 30 del mese di marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 5 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta 9 gennaio 1920, depositata nella segreteria del Collegio il 10 stesso mese, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale combattenti chiede l'attribuzione al proprio patrimonio della parte del fondo rustico denominato tenuta « Casalotto », in territorio di Roma, appartenente (come rilevasi dai registri catastali) ai signori conte Gaetano Senni, proprietario ed eredi del comm. ing Ernesto Breda, enfiteuti signori Giovanni, Ernesto, Luisa ed Amelia Breda.

La zona di cui è oggetto la domanda di attribuzione è posta sulla via Anagnina a km. 11 dalla porta San Giovanni, confina a nord ed a nord-est col fosso Vermicino e terreni di proprietà Senni; ad est con la ferrovia Roma-Segni e coll'oliveto Senni; a sud con Senni e proprietà Vinciguerra; a sud-ovest col fosso dell'Acqua Mariana e rimanente parte della tenuta Casalotto.

La zona comprende: circa un terzo del n. 31 e i nn. 31 sub. 1, 31 sub. 2 (meno 2 ettari circa), 33 (meno ettari 0,20), 34, 35, 36, 37, 126, 44, 45 e 72 con la superficie di tavole 960 circa e con l'estimo di scudi 5994 circa.

L'estensione della zona è di ettari 96 circa.

Udita la relazione fatta dal sig. comm. Francesco Coppola;

IL COLLEGIO

osserva che, come dalla relazione allegata alla richiesta, la tenuta « Casalotto » è divisa in due zone, l'una della superficie di ettari 144, costituita da terreni da assoggettarsi e mantenersi a coltura, e l'altra della superficie di ettari 130 circa, costituita da terreni che i proprietari avevano facoltà di mantenere a pascolo per i primi 10 anni.

La prima zona è stata già bonificata e costituisce, come l'Opera lealmente afferma, uno dei migliori esempi di bonifica dell'Agro romano.

La richiesta è circoscritta all'attribuzione di ettari 96 della seconda zona, sia per il titolo di permanente soggezione ad obblighi di bonifica, sia per l'altro titolo di suscettività d'importante trasformazione culturale.

Essendo fondato in fatto e in diritto uno solo di tali titoli per dover far luogo all'attribuzione, è superfluo passare all'esame anche dell'altro.

Si deve riconoscere che l'appezzamento, cui è limitata la richiesta di attribuzione, sia fatta alla trasformazione culturale prospettata dall'Opera e che siffatta trasformazione sia importante. L'appezzamento in disputa è tutto compreso nella zona a pascolo Parte della sua superficie (costituita da terreni in turno di riposo, perchè coltivati nei passati anni) è affittata annualmente e parte è attualmente coltivata per ett. 15 circa ad erbai, per ett. 8 circa a frumento, e per ett. 5 a maggese: nell'appezzamento « Valle Cappella », lungo il fosso dell'Acqua Mariana, esistono n. 3 piante di pioppi del Canadà di anni 7 circa e sul confine Senni 16 pioppi comuni e 62 pioppi del Canadà.

L'Opera si propone la trasformazione in vigneti consociati con olivi, fornendo i relativi mezzi necessari. È da rilevare che, mentre i lavoratori di Grottaferrata sono specializzati in simili lavori, il detto Comune, con una popolazione di oltre 3000 abitanti, ha una superficie agraria e forestale di soli ett. 1364, costituita in gran parte di vigneti, moltissimi dei quali ormai vecchissimi e quindi di scarso reddito

La esposizione e la natura del terreno sono favorevoli alla trasformazione, essendo stata la richiesta limitata alla parte collinare abitualmente destinata al pascolo, più adatta all'impianto di vigneti ed oliveti. Quindi è puramente obbiettiva e prescindente dalle agitazioni locali l'affermazione della sussistenza della condizione di legge, per cui si deve autorizzare l'attribuzione per essere, in massima, logicamente incontestabile la previsione dell'importante aumento della produttività della zona trasformanda da pascolo o coltura a frumento in vigneti consociati con olivi.

Per la lettera e per lo spirito del regolamento legislativo 19 gennaio 1919, n. 55, non è inibito all'Opera di richiedere l'attribuzione di parte soltanto dei latifondi, delle tenute e in genere delle proprietà terriere. Però, lo smembramento non deve avere ripercussioni sinistre sulla produttività della parte che rimane nel patrimonio del privato. La conciliabilità dei diversi interessi particolari è sorretta, oltre che da principî di equità, dalle stesse finalità del nuovo speciale diritto, che ha in mira la maggiore produttività della proprietà terriera per i necessari generali bisogni dell'economia nazionale, alla quale non può essere estraneo il grado di produttività già acquisito e che va conservato dalla proprietà individuale, il cui concetto fondamentale non è stato sostanzialmente modificato.

Il predetto regolamento parla di terreni appartenenti a privati proprietari, senza distinzione fra tutto o parte, e l'ostacolo economico-giuridico può sorgere soltanto dall'essere un corpo organicamente determinato, indivisibile, o che non si presti a divisione senza perdita o scemamento di valore produttivo.

Coll'atto di conciliazione 26 aprile 1909, si stabilì che il fondo costituisse una sola unità culturale di ettari 144 circa, oltre l'unità di 130 ettari, che per il primo decennio potevano essere tenute a pascolo migliorato. Dunque non sussiste la inscindibilità culturale, come un corpo unico: i corpi sono essenzialmente due e possono anche separarsi l'uno dall'altro rispetto alle esigenze di coltura.

Nel contraddittorio, l'Opera ha dedotto che la parte, di cui chiede l'attribuzione, non è necessaria all'altra già migliorata; che, pur essendosi rinunziato alla facoltà di tenere a pascolo la parte stessa (è stata predominante la coltura a cereali nella ridetta parte, e si è pure venduta porzione di pascolo a pecorai) non era mancato il foraggio necessario per il bestiame; e che, quindi, la chiesta attribuzione non può affatto pregiudicare la produttività acquisita dalla zona già perfettamente bonificata. Il rappresentante dei proprietari, pur ammettendo il fatto del predominio della coltura a cereali, ha cercato giustificarla col concetto della necessità della rotazione il che neppure dimostra esattamente che la chiesta attribuzione di una parte costituisse perdita od affievolimento della produttività dell'altra.

Il Collegio ha accertato che la condizione economica-agraria della zona perfettamente bonificata si fonda anche sulla industria del prodotto-bestiame (il numero dei capi di grosso bestiame tenuti nelle stalle, in gran parte vacche lattifere, si aggira intorno al centinaio), per cui è indispensabile una corrispondente coltura forag-

gera. Adottando una razionale rotazione agraria e tenuto conto dei 15 ettari di medicaio irriguo il fabbisogno del terreno in rotazione non può essere minore di ettari 200. Pertanto la domanda va equamente ridotta di quasi un quarto, ed i terreni da prelevarsi dagli ettari 96 devono essere quelli vallivi e adiacenti alla marrana dell'acqua Mariana, compreso l'appezzamento sotto la strada Anagnina La parte che si deduce da quella domandata essendo bassa e fresca è più atta alla coltura erbacea mentre si presta poco all'impianto di vigneti.

In conseguenza, accogliendosi per quanto di ragione la richiesta, l'attribuzione va ridotta a circa ettari 73, meglio determinati nel dispositivo che segue.

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11, parte prima, regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti, autorizzandone la immediata occupazione da parte di questa, di circa ett. 73 della zona di ett. 130 della tenuta Casalotto, di proprietà di Breda Ernesto e degli altri sui nominati, specificata come sopra nella sua ubicazione, confini e dati catastali, e propriamente della superficie così suddivisa:

ett. 15.33, costituiti dagli interi numeri di mappa 24, 44, 45, 72 e 126;

ett. 11.30 del n. 31, cioè la parte compresa fra il fosso Vermicino e i nn. 44, 34 e 31 sub. 2;

ett. 21.50, del n. 31 sub. ?, e cioè, una piccola parte (circa ha. 1.40) racchiusa fra i nn. 31 e 34 e un'altra parte (circa ha. 20.10) racchiusa fra i nn 34, 35, 72 e 126;

ett. 24 del n. 35, cioè, l'intero appezzamento, meno ettari 4 circa adiacenti alla marrana dell'acqua Mariana.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 marzo 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi — Zattini — avv. A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 27 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 6 aprile 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79.34	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.48	—

Corso medio dei cambi

del giorno 31 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,20 — Londra 66,67 — Svizzera 310,46 — Spagna ... — New York 17,18 — Oro 261,33.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Ruta Carlo, geometra di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 10 aprile 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	502885	Fabbriceria di Sarano in Santa Lucia di Piave (Treviso) . . . L.	3 50
»	93931	Mansioneria Coadiutoriale Soldà in Mareno di Piave, nel comune di Mareno (Treviso) . . . »	10 50

Roma, 1º giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZ

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 19, dal 3 al 9 maggio 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Foggia	Foggia	—	1	—	1
Genova	Albenga	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	9	—	10
Carbonchio sintomatico.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	2
Sassari	Sassari	1	—	1	—
		1	5	1	6
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	2	1	3	4
»	Asti	—	3	—	5
»	Casale Monferrato	1	—	2	—
»	Novi Ligure	1	—	1	—
»	Tortona	1	—	1	—
Arezzo (*a*)	Arezzo	5	1	11	7
Ascoli Piceno	Ascoli	1	1	1	2
»	Fermo	—	1	—	3
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	6	4
»	Bari	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Belluno	1	1	1	1
Bergamo (*a*)	Bergamo	8	2	11	3
»	Clusone	1	—	4	—
»	Treviglio	12	1	26	2
Bologna	Bologna	17	2	45	10
»	Imola	4	—	19	1
»	Vergato	1	—	5	—
Brescia	Breno	1	—	3	—
»	Brescia	8	1	21	1
»	Chiari	4	1	25	1
»	Verolanuova	5	—	18	—
Cagliari	Cagliari	68	—	2207	2342
»	Iglesias	9	1	215	239
Segue: Afta epizootica.					
Cagliari	Lanusei	42	—	1325	1518
»	Oristano	66	—	2382	2538
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	—	1	—	3
Caserta	Caserta	3	—	3	—
Como	Como	5	1	10	1
»	Lecco	3	—	11	—
»	Varese	6	—	18	3
Cremona	Cremona	2	2	2	2
Cuneo	Alba	5	—	10	—
»	Cuneo	1	3	3	3
»	Mondovì	2	—	2	—
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	1	—	1	—
»	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	8	1	52	6
Firenze (*a*)	Firenze	5	—	14	—
»	Pistoia	3	—	6	1
»	S. Miniato	2	—	4	—
Foggia	Foggia	2	—	4	—
»	San Severo	1	—	1	1
Forlì	Cesena	7	—	16	2
»	Forlì	3	—	11	2
»	Rimini	1	—	1	1
Genova	Genova	3	—	3	—
»	Savona	1	—	1	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	3	—	7	—
Lecce	Taranto	1	—	1	3
Livorno	Livorno	1	—	3	—
Lucca	Lucca	6	—	12	—
Mantova	Mantova	13	2	25	12
Massa e Carrara	Massa	2	—	4	1
Milano (*a*)	Abbiategrasso	—	1	—	4
»	Lodi	1	1	2	1
»	Milano	2	—	3	—
Modena	Mirandola	4	1	12	1
»	Modena	9	2	31	4
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	3	2	3	4
»	Novara	3	1	7	4
»	Varallo	1	1	1	2
»	Vercelli	—	1	—	2
Padova	Padova	25	—	42	7
Parma	Borgo San Donnino	2	—	3	—
»	Parma	1	—	1	—
Pavia	Mortara	1	1	1	2

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pavia	Pavia	2	—	4	1
»	Voghera	6	1	10	8
Perugia	Perugia	2	—	3	1
»	Rieti	—	1	—	1
»	Terni	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
»	Urbino	1	1	2	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	10	—	83	1
»	Piacenza	24	2	193	4
Pisa (*a*)	Pisa	8	1	20	9
»	Volterra	4	2	4	3
Potenza	Matera	1	—	2	—
»	Melfi	1	—	5	—
Ravenna	Lugo	2	—	2	2
»	Ravenna	2	—	20	2
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio nell'Emilia	3	6	6	6
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Rovigo	Adria	1	1	1	1
»	Rovigo	12	1	12	3
Sassari	Alghero	6	—	169	—
»	Nuoro	8	—	349	—
»	Ozieri	8	—	316	3
»	Sassari	4	—	62	—
»	Tempio Pausania	3	—	129	—
Siena (*a*)	Montepulciano	3	—	4	1
»	Siena	4	3	6	4
Sondrio	Sondrio	1	—	2	—
Teramo	Penne	—	1	—	1
»	Teramo	1	—	1	—
Torino	Pinerolo	2	—	2	—
»	Torino	10	1	14	2
Treviso	Treviso	—	9	—	16
Udine (*a*)	Cividale del Friuli	—	1	—	1
»	Pordenone	2	—	6	1
»	Tolmezzo	3	—	4	—
»	Udine	8	—	14	—
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	6	1	9	3
Verona	Verona	2	4	3	7
Vicenza	Vicenza	3	1	7	1
		565	78	8140	6840

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		1	1	1	1

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo (*a*)	Arezzo	—	1	—	7
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	2	2
»	Fermo	1	—	1	—
Bergamo (*a*)	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	5	1
Cagliari	Cagliari	—	1	—	5
»	Oristano	—	1	—	4
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Chieti (*a*)	Vasto	1	—	7	—
Como	Varese	2	—	3	—
Cosenza	Castrovillari	1	—	7	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	—	2	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Foggia	San Severo	4	—	11	2
Grosseto (*a*)	Grosseto	3	—	12	4
Macerata	Macerata	1	—	4	5
Massa e Carrara	Massa	1	—	4	1
Parma	Borgo San Donnino	3	—	3	—
Perugia	Foligno	—	1	—	2
»	Perugia	—	1	—	2
»	Rieti	1	—	2	—
»	Terni	1	1	5	2
Potenza	Melfi	1	1	1	1
Reggio Calabria (*a*)	Gerace Marina	1	—	4	—
»	Reggio Calabria	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Siena (*a*)	Montepulciano	2	—	3	1
»	Siena	2	1	3	1
Teramo (*a*)	Teramo	1	—	2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	3	—	3
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		39	18	89	50

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo (*a*)	Treviglio	1	—	1	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	2	—
Foggia	San Severo	1	—	1	—
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	1	—
Messina	Castroreale	1	—	1	—
Napoli (a)	Castellammare di St.	1	—	3	—
»	Napoli	—	1	—	1
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	—	1	—	3
Pisa (a)	Pisa	1	—	1	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
»	San Remo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
Verona	Verona	—	2	—	2
		12	4	14	6

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	1
Bari delle P. (b)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	—	1	—	2
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Firenze (a)	Firenze	1	1	1	1
Girgenti (a) (b)	Girgenti	1	—	1	—
Milano (a) (b)	Milano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Perugia (c)	Perugia	1	—	3	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
Udine (a)	Udine	—	2	—	3
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		6	9	8	11

Barbone dei bufali.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Salerno	Salerno	1	—	1	—

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo (a)	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	—	3	—
»	Imola	1	—	2	—
Cremona	Cremona	—	1	—	2
Mantova	Mantova	3	3	39	3
Milano (a)	Lodi	—	2	—	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	5	—	6	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Siracusa (a)	Modica	1	—	4	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		16	7	57	9

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		5	—	5	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Benevento	Cerreto Sannita	2	—	12	3
Chieti (a)	Chieti	1	—	15	—
Sassari	Ozieri	1	—	1	—
		4	—	28	3

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Aquila	1	3	1	7
»	Avezzano	3	1	17	1
»	Cittaducale	1	1	9	1
»	Sulmona	1	—	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	1	—	5	—
Avellino	S. Angelo dei L.	2	—	3	—
Caltanissetta (a)	Caltanissetta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	22	—
Firenze (a)	Firenze	1	—	14	1
Foggia	Bovino	3	—	6	—
»	San Severo	2	—	2	—
Girgenti (a)	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	3	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Massa e Carrara	Massa	2	—	3	—
Messina	Messina	1	—	2	—
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	3	—
Potenza	Melfi	1	1	2	2
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio	1	—	6	—
Roma (a)	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		35	7	114	13

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	8	9	10
Carbonchio sintomatico	5	6	7
Afta epizootica	51	643	14980
Malattie infettive dei suini	28	57	139
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	12	16	20
Rabbia	11	15	19
Rogna	18	42	127
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	5	5
Vaiuolo ovino	2	2	2
Barbone dei bufali	1	1	1
Morbo coitale maligno	9	23	66
Colera dei polli	3	4	31

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 12 al 18 aprile 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	6	6
»	Bolzano	3	—	3	—
»	Borgo	6	1	15	2
»	Bressanone	5	—	8	—
»	Brunico	2	—	2	—
»	Cavalese	1	1	3	1
»	Cles	5	—	24	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Mezolombardo	3	—	9	—
»	Riva	3	—	4	—
»	Rovereto	6	—	118	1
»	Slandro	1	—	3	—
»	Tione	10	—	27	—
»	Trento (città)	1	—	2	1
»	Trento	2	1	4	1
		50	3	229	12
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	106	—
»	Knin	3	—	17	—
»	Sebenico	2	1	46	4
»	Zara	4	—	53	—
		12	1	122	4
	Rogna.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	5	—
»	Knin	2	—	3	—
»	Zara	3	—	104	—
Venezia Trid.	Bolzano (città)	1	—	1	—
»	Bolzano	3	—	3	—
»	Borgo	17	—	73	—
»	Bressanone	2	—	2	—
»	Brunico	2	—	2	—
»	Cles	3	—	13	—
»	Merano	6	—	11	—
»	Riva	4	—	16	1
»	Slandro	1	—	11	—
»	Tione	31	—	105	1
»	Trento	2	—	6	—
		79	—	358	2
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	1	—	3	—
»	Zara	1	—	30	—
Venezia Tridentina	Bolzano	—	1	—	1
»	Borgo	1	—	1	—
»	Merano	1	—	1	—
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Tione	6	—	10	—
»	Trento	—	8	—	18
		11	9	46	19
	Carbonchio ematico.				
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
	Rabbia.				
Venezia Trid.	Trento (città)	1	—	1	—
	Colera dei polli.				
Venezia Trident.	Tione	1	—	5	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	15	53	241
Rogna	14	80	360
Vaiuolo ovino	4	13	226
Carbonchio ematico	1	1	1
Malattie infettive dei suini	8	20	65
Rabbia	1	1	1
Colera dei polli	1	1	7

Il Governo della Cirenaica, con ordinanza in data 25 novembre 1919, ha vietato l'importazione in quella colonia di equini provenienti dal Regno e dai paesi dove esiste la durina.